

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4919 del 28/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109850 intestata a FLAMIGNI S.R.L. per lo stabilimento adibito a produzione specialità dolciarie sito in Forlì, Via M. L. King n. 17 e per l'insediamento adibito a magazzino e uffici sito in Forlì, Via Gandhi n. 32
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5074 del 25/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2019 presso la sede di Pzza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109850 intestata a FLAMIGNI S.R.L. per lo stabilimento adibito a produzione specialità dolciarie sito in Forlì, Via M. L. King n. 17 e per l'insediamento adibito a magazzino e uffici sito in Forlì, Via Gandhi n. 32

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.e 109850 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FLAMIGNI S.R.L. con sede legale in Forlì, Via M. L. King n. 17 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione specialità dolciarie sito in Forlì, Via M. L. King n. 17 e per l'insediamento adibito a magazzino e uffici sito in Forlì, Via Gandhi n. 32" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 2356 del 11/01/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A e Relativa Planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 15/01/2019, acquisita al Prot. Com.le 4013 e da Arpae al PG/2019/8022 del 17/01/2019, da **FLAMIGNI S.R.L.** nella persona di Buli Marco in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Forlì, Via M. King n. 17 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- Valutazione Impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 13661 del 13/02/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/24642 del 14/02/2019, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 07/03/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 23168 e da Arpae ai PG/2019/40747;

Tenuto conto che con la documentazione integrativa presentata la ditta ha richiesto il seguente titolo abilitativo:

- Adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che pertanto in data 11/04/2019, con nota Prot. Com.le 32873 acquisita da Arpae al PG/2019/59171, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

Visto che in data 06/06/2019, a seguito di concessione proroga, la ditta ha prodotto quanto richiesto, acquisito al Prot. Com.le 53867 del 13/06/2019 e da Arpae al PG/2019/94100 del 14/06/2019, ovvero di ricomprendere nella modifica sostanziale il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 56630 del 24/06/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/99030, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.

241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Atteso che pertanto in data 12/07/2019, con nota Prot. Com.le 32873 acquisita da Arpae al PG/2019/59171, il SUAP ha riavviato i tempi del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 07/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 71338 e da Arpae ai PG/2019/126221 del 09/08/2019;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 33081 del 12/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/59353 ad oggetto: *"PARERE ACUSTICO - Modifica sostanziale AUA Ditta FLAMIGNI SRL - Via U. Gandhi , 30-32 /M.L. King, 17 - RIF. PG. 4013/19*, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto a seguito di modifiche scarichi e ampliamento dello stabilimento in via Gandhi contenente la documentazione di impatto acustico redatta dal TCA E. Bertaccini da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene temperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 39224 del 03/05/2019, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PG/2019/70258, ove si da atto della modifica al valore limite inferiore per il parametro pH da 5,5 a 4,5 sullo scarico S1, già autorizzato presso lo stabilimento di Via M. L. King n. 17, e della richiesta di attivazione del nuovo scarico S2 presso lo stabilimento sito in Via Gandhi n. 30;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 23/10/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109850 ad oggetto *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FLAMIGNI S.R.L. con sede legale in Forlì, Via M. L. King n. 17 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione specialità dolciarie sito in Forlì, Via M. L. King n. 17 e per l'insediamento adibito a magazzino e uffici sito in Forlì, Via Gandhi n. 32"* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 2356 del 11/01/2016, come segue:

- **introduzione dell'ALLEGATO A bis e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'Allegato B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov. le 109850 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – FLA-MIGNI S.R.L. con sede legale in Forlì, Via M. L. King n. 17 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione specialità dolciarie sito in Forlì, Via M. L. King n. 17 e per l'insediamento adibito a magazzino e uffici sito in Forlì, Via Gandhi n. 32”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 2356 del 11/01/2016 6, **come segue**:
 - **introduzione dell'ALLEGATO A bis e Relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'Allegato B “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109850.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3609 del 29/12/2015 Prot. Prov.le 109850 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL della Romagna, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Carla Nizzoli

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 4013 del 16/01/2019 presentata dal Sig. Buli Marco, in qualità di Presidente C.d.a. della Ditta Flamigni S.r.l., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Forlì Via Martin Luther King n. 17 Foglio 158 Particella 261- 2309, negli atti presentati;
- Visto il parere di Hera acquisito dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 28885 del 02/04/2019;
- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale vigente Determina n. 3609 del 29/12/2015 relativamente agli stabilimenti in Via King, 17 e Via Gandhi, 32;
- Vista la richiesta di modifica al valore limite inferiore per il parametro pH, da 5,5 a 4,5 sullo scarico S1, già autorizzato presso lo stabilimento di Via M.L.King, 17 e la richiesta di attivazione del nuovo scarico S2 presso lo stabilimento sito in Via Gandhi, 30 di nuova acquisizione;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Flamigni S.r.l nella persona del Presidente C.d.a pro-tempore
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Martin Luther King, 17
- Destinazione dell'insediamento:	Produzione di specialità dolciarie

- Classificazione dello scarico:	acque reflue industriali
- Potenzialità dell'insediamento	1500 mc/anno S1, 3000 mc/anno S2
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera tipo A
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatori statici

2. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti dal **lavaggio ambienti e attrezzature adibiti alle lavorazioni così distinti:**

Scarico S1 Via M.L. King, 17;

Scarico S2 Via Gandhi, 30.

3. Gli scarichi in S1 ed S2 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

Solidi Sospesi Totali <= 1000 mg/l;

BOD5 <= 3000 mg/l

COD <= 4000 mg/l;

Grassi e oli animali/vegetali<=80 mg/l;

Tensioattivi totali<=25 mg/l;

4,5<=pH<=9,5.

4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a 1500 mc/anno in S1 e 3000 mc/anno in S2. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5. Sullo **scarico S1** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- pozzetti degrassatori (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6. Sullo **scarico S2** devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

- n. 2 vasche di accumulo mc 10 cad. (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
- n. 3 degrassatori mc 2 cad. (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali);
- pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Per i pozzetti degrassatori sulla linea di scarico in S1 è prevista una pulizia con frequenza almeno trimestrale. La documentazione fiscale

comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8. Hera ed Arpae possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10. Sullo scarico S1 si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di Hera nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

11. Hera ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico S2 in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.

12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a Hera la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

14. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, ad Hera, Arpae, Comune di Forlì**, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

16. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.

17. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

18. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs.152/06 – parte Quarta Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

19. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

20. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

21. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;
22. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;
23. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;
24. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi;
25. Si demanda a Hera (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa Hera avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

ALLEGATO: Planimetria dello schema fognario

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di produzione specialità dolciarie della Ditta FLAMIGNI srl sito in comune di Forlì, Via M. L. King n. 17 e Via Gandhi n. 32, era autorizzato ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 con Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 3609 del 29/12/2015 prot. n. 109850, rilasciata dal SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 14/01/2016 prot. 2356, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura. La succitata determinazione non ricomprendeva il titolo ambientale relativo alle emissioni in atmosfera.

In merito alle emissioni in atmosfera la Ditta aveva presentato in data 16/06/2008 alla Provincia di Forlì-Cesena, per il fabbricato di Via King 17, comunicazione di svolgere un'attività riportata nell'elenco di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisamente al punto f) "*Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg*". Tale elenco che si riferisce ad impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e che pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 272 comma 1 del DLg 152/06 e smi, non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I alla Parte Quinta del citato decreto.

FLAMIGNI srl ha presentato in data 15/01/2019 domanda per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra, relativamente all'ampliamento dello stabilimento di produzione di specialità dolciarie, relativo anche al fabbricato in Via Gandhi n. 30 oltre ai fabbricati in Via M.L. King n. 17 e Via Gandhi n. 32, comprensiva dei seguenti titoli ambientali abilitativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico.

Con nota P.G.N. 13661 del 14/02/2019, acquisita al prot. n. PG/2019/24642 del 14/02/19, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla Ditta e agli Enti l'avvio e sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, con richiesta di integrazioni che si riporta relativamente alle emissioni in atmosfera:

- *"Ora con la modifica in oggetto viene richiesta dalla Ditta l'autorizzazione per un nuovo scarico di acque reflue industriali S2 a seguito di un ampliamento dello stabilimento, andando a ricomprendere nell'AUA anche il fabbricato di recente acquisizione in via Gandhi n. 30, oltre a quelli precedenti in via Gandhi n. 32 (magazzino ed uffici) e in via King n. 17/19 (sede legale e produzione torrone). Dalla documentazione allegata alla domanda si evince che nel nuovo fabbricato in via Gandhi n. 30 verrà svolta una nuova attività di produzione di panettoni e colombe e che sarà previsto nell'intero stabilimento a seguito di tale ampliamento un consumo annuale di 607.123 kg di materie prime di cui 265.176 kg di farina. Considerando che l'attività si svolge per 310 giorni/anno ne deriva un consumo di farina pari a 855 kg/giorno che risulta superiore ai 300 kg/giorno della comunicazione presentata nel 2008 nella quale veniva definita come attività "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" e come tale esclusa dall'obbligo di autorizzazione.*
- *Alla luce di tali considerazioni risulta necessario che la Ditta FLAMIGNI srl, integri la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto chiedendo anche la preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella quale dovranno essere ricomprese tutte le emissioni in atmosfera presenti nei tre fabbricati che vengono a costituire un unico stabilimento. L'inserimento della richiesta del titolo relativo alle emissioni in atmosfera prevede la presentazione della pertinente documentazione tecnica stabilita dal modulo di istanza di AUA di cui alla D.G.R. 2204/2015 ed il pagamento degli oneri stabiliti dal Tariffario di Arpae di cui alla Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-*

2016- 66 del 25/05/2016, reperibili sul sito di ArpaE al seguente indirizzo https://www.arpaE.it/dettaglio_generale.asp?id=3581.

- *Si ricorda alla Ditta FLAMIGNI srl che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è preventiva all'esercizio dell'attività e pertanto non possono essere prodotte emissioni in atmosfera, soggette all'obbligo di autorizzazione di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i, fino all'ottenimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera“.*

Con nota P.G.N. 23168 del 13/03/19, acquisita al protocollo n. PG/2019/40747 del 13/03/2019, il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso la documentazione integrativa presentata da FLAMIGNI srl in data 07/03/19, con la quale si chiede di ricomprendere nella domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale anche il titolo abilitativo “domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale” ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 8. “Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g” dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i, allegando la specifica domanda e allegati secondo la modulistica regionale vigente.

Con nota P.G.N. 32873 del 11/04/2019, acquisita al prot. n. PG/2019/59171 del 11/04/19, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla Ditta e agli Enti l'avvio e sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, con richiesta di integrazioni di cui si riportano, relativamente alle emissioni in atmosfera, quelle dirimenti nell'accoglimento o meno della “domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale” ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

2. *“L'attività di produzione del torrone non può essere ricompresa nell'attività di cui al punto 8. “Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g” dell'Allegato 1B della DGR 2236/09 in quanto si tratta di una produzione che non comporta utilizzo di farina e pertanto non può essere regolamentata da un'autorizzazione di carattere generale che basa il proprio valore di soglia proprio sul consumo di farina. Si potrebbe ricomprendere l'attività di produzione del torrone all'interno dell'attività scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico di cui alla lettera x) “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/g” della Parte I dell'Allegato IV al Dlgs 152/06 oppure all'interno dell'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 24. “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g” dell'Allegato 1B della DGR 2236/09, in base all'effettivo consumo giornaliero di materie prime, e nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti per tale lavorazione dal Dlgs 152/06 e dalla DGR 2236/09. Occorre indicare un numero di giorni/anno specifico e realistico per tale attività. La Ditta dovrà procedere ad aggiornare la domanda di autorizzazione di carattere generale tenendo conto di quanto sopra riportato. Nel caso in cui tale attività di produzione del torrone non possa essere ricompresa nelle due fattispecie sopra riportate, lo stabilimento non potrà essere autorizzato con l'autorizzazione di carattere generale art. 272 Dlgs 152/06 e questo comporta la necessità di richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo ordinario ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06.*
3. *In base a quanto indicato in corrispondenza delle emissioni E6 “Tostino mandorle” ed E7 “Tosta mandorle”, si evidenzia che risulta essere svolta anche l'attività di tostatura delle mandorle. Tale attività non può essere ricompresa nell'attività di cui al punto 8. (Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g) o nell'attività di cui al punto 24. “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g” dell'Allegato 1B della DGR 2236/09 e neanche nella lettera x) “Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 350 kg/g” della Parte I dell'Allegato IV al Dlgs 152/06, in quanto sia la DGR 2236/09 che la Parte II dell'Allegato IV al Dlgs 152/06 prevedono una diversa specifica attività “Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g” al punto 9. dello stesso Allegato 1B e alla lettera i) della Parte II dell'Allegato IV. Tale situazione comporterebbe la necessità di richiedere l'adesione all'autorizzazione di carattere generale art. 272 comma 3 anche per questa diversa attività ma si evidenzia fin d'ora che gli effluenti derivanti dalle attività di tostatura devono essere trattati con impianto di post-combustione come richiesto al punto 4. dell'Allegato 4.9 alla DGR 2236/09, che attualmente non è previsto nel progetto. Tale situazione, in assenza di un impianto di post-combustione, comporta la necessità di richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo ordinario ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 in luogo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 3”.*

Con nota P.G.N. 53867 del 13/06/19, acquisita al protocollo n. PG/2019/94100 del 14/06/2019, il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso la documentazione integrativa presentata da FLAMIGNI srl in data 06/06/19, con la quale si chiede di ricomprendere nella domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale anche il titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando la specifica documentazione (Scheda C "Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti").

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, trattasi principalmente di emissioni derivanti dalle fasi di cottura dei prodotti dolciari, prodotti nei fabbricati che costituiscono lo stabilimento oggetto di autorizzazione, come di seguito riportato:

- fabbricato di Via King n. 17 – produzione di torrone e biscotti;
- fabbricato di Via Gandhi n. 30 – produzione di panettoni e colombe;
- fabbricato di Via Gandhi n. 32 – magazzino e uffici.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 56630 del 24/06/2019 acquisita al protocollo PG/2019/99030 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2019/100640 del 26/06/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/100642 del 26/06/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 58990 del 01/07/19, acquisita al protocollo PG/2019/103088 del 01/07/19, il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"... ATTESO

– che l'area sita in Via Gandhi – civico 30-32 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito proposto per l'attività svolta dalla richiedente";

Con nota PG/2019/155666 del 10/10/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

"Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

FABBRICATO IN VIA GANDHI N. 30-32

EMISSIONI N.ES11a, ES11b, ES11c, ES11d FORNI TUNNEL – Le emissioni provengono dal forno a ventilazione e aspirazione naturale per cottura panettoni e colombe - Portata massima 1.200 Nmc/h. Durata 14 h/g. Temperatura 160 °C

EMISSIONE N. ES14a, ES14b, ES14c FORNI ROTOR - Le emissioni provengono dai Forni cottura ROTOR 1-2-3 Portata massima 1.920 Nmc/h. Durata 6 h/g. Temperatura 300°C

I fumi contengono vapori di cottura. A parere dell'ufficio dette emissioni non possono essere considerate come sfiati di sicurezza e pertanto esse sono soggette ad autorizzazione. L'attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del

Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'Allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare.

FABBRICATO IN VIA M.L. KING N. 17

EMISSIONE N. E1b, E2b, E3b LABORATORIO BISCOTTI - Le emissioni provengono da tre Forni di cottura (forni di cottura biscotti)

Portata massima 1.000 Nmc/h. Temperatura di ogni emissione 120°C. Durata di ogni emissione 8 ore.

I fumi contengono vapori di cottura. A parere dell'ufficio dette emissioni non possono essere considerate come sfiate di sicurezza e pertanto esse sono soggette ad autorizzazione. L'attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONE N. E4 LABORATORIO TORRONE E FUMI COMBUSTIONE BRUCIATORI SINGOLE TORRONIERE - Le emissioni provengono dalle cappe posizionate sopra le torroniere e raggruppate nel punto di emissione E4. L'attività di produzione torrone è 110 giorni all'anno da maggio a settembre.

Portata massima 12.000 Nmc/h. Temperatura all'emissione 28°C. Durata 11 ore.

Le torroniere vengono alimentate singolarmente da bruciatori a gas metano la cui potenza termica è pari a 7,5 kW ognuno. I fumi di combustione non hanno un punto di emissione dedicato ma vengono aspirati dalle cappe sopra le torroniere. Pertanto il punto di emissione convoglia sia emissioni provenienti dalla preparazione del torrone (emissioni prevalentemente odorigene) sia fumi di combustione.

Si ritiene per la tipologia di lavorazione alimentare sia compresa al punto 4 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'Allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite.

Non è prevista l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene come invece previsto al punti citato del CRIAER. Nel merito si ritiene di approvare la conformazione impiantistica come presentata ma per quanto sotto esplicitato in "Osservazioni in materia di gestione degli odori" si propone che venga effettuato un autocontrollo delle emissioni odorigene per la determinazione delle U.O in conformità alle UNI13725.

Si rileva che nel quadro riassuntivo delle emissioni non sono indicati in corrispondenza del punto E4 i fumi di combustione dichiarati invece nelle integrazioni dell'agosto 2019.

EMISSIONE N. E5 ed E6 TOSTATURA MANDORLE- I punti di emissione E5 ed E6 sono dotati di un impianto aspirante a servizio della tostatura mandorle. Il tosta mandorle (E6) viene alimentato da bruciatore a gas metano la cui potenza è pari a 58 kW. Il tostino mandorle (E5) viene alimentato da un bruciatore a gas metano la cui potenza è pari a 45 kW. Dalle ultime integrazioni del 08/2019 inviate, la ditta, per quanto riguarda il funzionamento dei tostatori, dichiara che vi è una camera di combustione esterna alla camera dove vengono inserite le mandorle che per induzione si tostano, la camera di combustione poi è collegata al camino di scarico rispettivamente E5 per il tostino mandorle ed E6 per il tosta mandorle. Non sono presenti ulteriori punti di emissione. La ditta inoltre dichiara che la tostatura delle mandorle avviene saltuariamente ovvero vi è un utilizzo complessivo dei tosta mandorle di poche ore a settimana; in media l'utilizzo è di 2-3 ore/giorno per 2 gg/settimana e con una durata massima totale dell'attività di 4-5 mesi/anno.

Considerazioni - Le attività asservite ai punti di emissione E5, E6 denominate "Tosta mandorle" sono riconducibili, per similitudine al punto 4.1.16 "Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali" dei criteri regionali ex CRIAER, che prevede i seguenti valori limite Polveri 20 mg/Nmc, Sostanze organiche volali (COT) 50 mg/Nmc, Ossidi di azoto 500 mg/Nmc,, Ossidi di zolfo 35 mg/Nmc, ed anche al punto 4. dell'Allegato 4.9 alla DGR 2236/09 e smi che prevede i seguenti valori limite Polveri 10 mg/Nmc, Sostanze organiche volali (COT) 50 mg/Nmc, Ossidi di azoto 200 mg/Nmc e Monossido di carbonio 200 mg/Nmc.

Per quanto riguarda le altre prescrizioni il riferimento per il rilascio dell'autorizzazione è il punto 4.1.16 dei criteri CRIAER e tale punto alla lettera a) prevede quanto segue " I gas che si generano dagli impianti di torrefazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione".

In ordine all'installazione di un post-combustore a servizio delle emissioni E5 ed E6, sentiti dei fornitori di impianti di post-combustione, risulta che, in virtù di quanto indicato sopra e della bassissima portata di aria da trattare (inferiore a 500 mc/h), sia di difficile progettazione, realizzazione ed efficacia un impianto a servizio di tali emissioni di tostatura.

Infine vista la particolarità della tipologia di lavorazione (tostatura mandorle) la ditta dichiara di non aver trovato dati storici o similari da poter utilizzare come confronto e sulla base di quanto sopra indicato, essa chiede di non installare i post-combustori sui punti di emissione E5 ed E6.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra si propongono i limiti più restrittivi come sotto riportato e le prescrizioni seguenti

Segue Tabella di riferimento: Emissione E5 E6

Caratteristiche punti di emissione E5 - E6	
Portata massima	500 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	4 h - 6,5 h
Impianti di abbattimento	nessuno
INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Sostanze organiche volali (COT) di cui aldeidi totali (20 mg/Nmc)	50 mg/Nm
Monossido di carbonio 200 mg/Nm	200 mg/Nm
Ossidi di azoto 200 mg/Nmc	200 mg/Nm
Ossidi di zolfo	35 mg/Nmc,
Frequenza autocontrolli	/

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare una messa a regime sui punti di emissione denominati E5 ed E6 per i parametri polveri e COT senza obbligo di autocontrollo annuale in considerazione della durata dell'attività, della sua frequenza e della portata;
- per quanto sotto esplicitato in "Osservazioni in materia di gestione degli odori" si propone che venga effettuato un autocontrollo delle emissioni odorigene per la determinazione delle U.O in conformità alle UNI13725.

Osservazioni in materia di gestione degli odori - Il sopracitato punto dei CRIAER 4.1.21 alla lettera b) prevede altresì che "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione."

Analogamente il sopracitato punto 4.1.16 dei criteri CRIAER alla lettera a) prevede quanto segue "I gas che si generano dagli impianti di torrefazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione".

Nel merito si valuta di esonerare la Ditta dall'installazione di detti impianti di abbattimento delle sostanze odorigene.

Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di uno o più impianti di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" e alla lettera a) del punto 4.1.16 "Torrefazione etc..." del CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.

Pertanto, richiamato l'art. 272-bis e il §4.3 della LG citata (riferimento a "Linee guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 e smi" approvate con determinazione del Direttore Tecnico di Arpae DET-2018-426 del 18/05/2018), l'Autorità competente potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti del Servizio Territoriale siano accertate situazioni di disagio olfattivo.

EMISSIONE N. ES15 LOCALE SILOS - Nello stabilimento di via Gandhi vi è un punto di emissione diffusa ES15 "Locale silos"; trattasi di una emissione diffusa proveniente da una griglia dotata di filtro a celle ondulate,

posizionata alla base della parete del lato nord del locale silos. Il prodotto polverulento viene scaricato dall'autocisterna nei silos presenti nella camera con sistema pneumatico; tutto questo avviene in 30 minuti e questa operazione si effettua due volte al mese. Non si ritiene di proporre particolari prescrizioni.

IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI - Sono presenti gli impianti di combustione alimentati a metano asserviti alle seguenti emissioni:

Sigla	Reparto	Portata	Potenza termica	Ubicazione
ES2	Processo UTA Caldo produzione (zone 1,2,3 e lieviti)	1.500 Nmc/h	226,6 kW	Via Gandhi
ES12a	Cottura panettoni colombe - forno TUNNEL	1.000.Nmc/h	279 kW	Via Gandhi
ES12b	Cottura panettoni colombe - forno TUNNEL	1.000.Nmc/h	279 kW	Via Gandhi
ES12c	Cottura panettoni colombe - forno TUNNEL	1.000 Nmc/h	279 kW	Via Gandhi
ES13a	Cottura panettoni colombe – forno ROTOR 1	4.800 Nmc/h	93 kW	Via Gandhi
ES13b	Cottura panettoni colombe – forno ROTOR 2	4.800 Nmc/h	93 kW	Via Gandhi
ES13c	Cottura panettoni colombe – forno ROTOR 3	4.800 Nmc/h	93 kW	Via Gandhi
E1a	Laboratorio biscotti - forno 06A161	800 Nmc/h	75 kW	Via M.L. King
E2a	Laboratorio biscotti - forno 06A160	1.000 Nmc/h	75Kw	Via M.L. King
E3a	Laboratorio biscotti - forno 11A335	1.000 Nmc/h	75Kw	Via M.L. King

La potenzialità termica nominale complessiva degli impianti sopraelencati è pari a 1564,6 kW, comunque superiore alla potenzialità di 1 MW. Pertanto, tali impianti sono oggetto dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera e pertanto devono rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto F17 delle "prescrizioni tecniche" dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

IMPIANTI TERMICI CIVILI DI VIA GANDHI

ES1	metano	630 kW
ES3	metano	69,9 kW
ES4	metano	32,2 kW
ES5	metano	32 kW
ES6	metano	32 kW
ES7	metano	65 kW
ES8	metano	65 kW
ES9	metano	65 kW
ES10	metano	65 kW

IMPIANTI TERMICI CIVILI DI VIA KING

CT1	metano	116 kW
CT2	metano	53 kW

La potenza nominale complessiva degli impianti termici civili è pari 657 kW, inferiore a 3 kW, e pertanto gli stessi rimangono assoggettati al Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi."

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0263645/P del 14/10/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/157411 del 14/10/19, ha espresso il seguente parere: “in relazione alla ditta in oggetto con sede legale e stabilimento in via M.L. King n. 32 a Forlì, che effettua attività di pasticceria industriale, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA comprendente i nuovi punti di emissione”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 15/01/19 P.G.N. 4013, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

FABBRICATO DI VIA M. L. KING N. 17

EMISSIONE CT1 – USO RISCALDAMENTO (128,6 kW, a metano)

EMISSIONE CT2 – USO RISCALDAMENTO (59,1 kW, a metano)

FABBRICATO DI VIA GANDHI N. 30-32

EMISSIONE ES1 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (UFFICI, BAGNI, ACQUA CALDA) (630 kW, a metano)

EMISSIONE ES3 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (PANNELLI RADIANTI PAVIMENTI) (69,9 kW, a metano)

EMISSIONE ES4 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (UFFICI) (32,2 kW, a metano)

EMISSIONE ES5 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (UFFICI) (32 kW, a metano)

EMISSIONE ES6 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (CONFEZIONAMENTO) (32 kW, a metano)

EMISSIONE ES7 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (MAGAZZINO) (65 kW, a metano)

EMISSIONE ES8 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (MAGAZZINO) (65 kW, a metano)

EMISSIONE ES9 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (CONFEZIONAMENTO) (65 kW, a metano)

EMISSIONE ES10 – RISCALDAMENTO AMBIENTI (CONFEZIONAMENTO) (65 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

N. 6 RICAMBI ARIA AMBIENTE – FABBRICATO DI VIA M. L. KING N. 17

N. 1 RICAMBIO ARIA AMBIENTE – FABBRICATO DI VIA GANDHI 30-32

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di specialità dolciarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

FABBRICATO DI VIA M. L. KING N. 17

EMISSIONE E1a – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 06A161 – CANNA FUMARIA (75 kW, a metano)

Portata massima

800

Nmc/h

Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E2a – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 06A160 – CANNA FUMARIA (75 kW, a metano)
EMISSIONE E3a – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 11A335 – CANNA FUMARIA (75 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E1b – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 06A161 – ESPULSIONE VAPORE
EMISSIONE E2b – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 06A160 – ESPULSIONE VAPORE
EMISSIONE E3b – LABORATORIO BISCOTTI – FORNO 11A335 – ESPULSIONE VAPORE

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE E4 – LABORATORIO TORRONE – N.14 CAPPE TORRONE + BRUCIATORI (7,5 kW cad., a metano)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	11	h/g

EMISSIONE E5 – LABORATORIO TORRONE – TOSTINO MANDORLE + BRUCIATORE (45 kW, a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE E6 – LABORATORIO TORRONE – TOSTA MANDORLE + BRUCIATORE (58 kW, a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	6,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

FABBRICATO DI VIA GANDHI 30

EMISSIONE ES2 – PROCESSO – UTA CALDO PRODUZIONE (ZONE 1-2-3 E LIEVITI)

(n. 2 moduli da 113,3 kW cad., a metano)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE ES11a – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CAMINO ESPULSIONE ARIA FORNO

EMISSIONE ES11b – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CAMINO ESPULSIONE ARIA FORNO

EMISSIONE ES11c – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CAMINO ESPULSIONE ARIA FORNO

EMISSIONE ES11d – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CAMINO ESPULSIONE ARIA FORNO

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	14	h/g

EMISSIONE ES12a – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CANNA FUMARIA (279 kW, a metano)

EMISSIONE ES12b – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CANNA FUMARIA (279 kW, a metano)

EMISSIONE ES12c – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO TUNNEL – CANNA FUMARIA (279 kW, a metano)

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE ES13a – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 1 – CANNA FUMARIA (93 kW, a metano)
EMISSIONE ES13b – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 2 – CANNA FUMARIA (93 kW, a metano)
EMISSIONE ES13c – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 3 – CANNA FUMARIA (93 kW, a metano)

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE ES14a – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 1 – CAMINO ESPULSIONE ARIA
EMISSIONE ES14b – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 2 – CAMINO ESPULSIONE ARIA
EMISSIONE ES14c – COTTURA PANETTONI E COLOMBE – FORNO ROTOR 3 – CAMINO ESPULSIONE ARIA

Portata massima	1.920	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g

EMISSIONE ES15 – LOCALE SILOS

Emissione diffusa di poveri da griglia posizionata alla base della parete lato nord del locale silos.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** di seguito indicate:
 - **fabbricato di Via M. L. King n. 17 – emissioni E1a, E1b, E2a, E2b, E3a, E3b, E4, E5 e E6;**
 - **fabbricato di Via Gandhi n. 30 – emissioni ES2, ES11a, ES11b, ES11c, ES11d, ES12a, ES12b, ES12c, ES13a, ES13b, ES13c, ES14a, ES14b, ES14c, ES15;**entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Galeata la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** di seguito indicate:
 - **fabbricato di Via M.L. King n. 17 – emissioni E1a, E1b, E2a, E2b, E3a, E3b, E4, E5 e E6;**
 - **fabbricato di Via Gandhi n. 30 – emissioni ES2, ES11a, ES11b, ES11c, ES11d, ES12a, ESS12b, ES12c,**

ES13a, ES13b, ES13c, ES14a, ES14b, ES14c, ES15;

con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Alla data di messa a regime degli impianti di cui alle alle **emissioni E5 e E6** del fabbricato di Via M.L. King n. 17, la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio per ogni emissione degli inquinanti "Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)", "Aldeidi totali" e "Polveri totali" e della concentrazione di odore (UO_E /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725. Alla data di messa a regime degli impianti di cui alle alle **emissione E4** del fabbricato di Via M.L. King n. 17, la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della concentrazione di odore (UO_E /Nmc) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725. **Entro un mese** dalla data dei monitoraggi la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
8. Qualora si accertino problematiche per emissioni odorigene riconducibili alle **emissioni E1b, E2b, E3b, E4** del fabbricato di Via M. L. King n. 17, e alle **emissioni ES11a, ES11b, ES11c, ES11d, ES14a, ES14b, ES14c** del fabbricato di Via Gandhi 30-32, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.
9. Qualora si accertino problematiche per emissioni odorigene riconducibili alle **emissioni E5 e E6** del fabbricato di Via M. L. King n. 17, la Ditta dovrà provvedere all'installazione di un impianto di combustione termica o catalitica delle sostanze organiche sotto forma di gas o vapori previsto alla lettera a) del punto 4.1.16 "*Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali*" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.
10. Richiamato l'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e smi e il §4.3 della Linee guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs. 152/06 e smi", approvate con determinazione del Direttore Tecnico di Arpae DET-2018-426 del 18/05/2018, qualora, successivamente all'installazione degli impianti di abbattimento di cui ai precedenti punti 8. e 9., vengano accertate situazioni di disagio olfattivo a seguito di segnalazioni e accertamenti del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena si riserva di avviare, in accordo con il Sindaco del Comune di Forlì e con il Dipartimento di Sanità Pubblica di AUSL della Romagna – Sede di Forlì, un procedimento finalizzato alla definizione di ulteriori e più specifiche prescrizioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.